

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di tassazione dei patrimoni di partiti politici e fondazioni riconducibili a partiti politici disciolti. Modifiche al decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149

Art. 1

(Imposta straordinaria una-tantum sui patrimoni dei partiti politici)

All'articolo 14 del decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale e internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche concordati in sede europea, nonché dello scopo e delle finalità dei contributi finanziari pubblici di cui alle leggi 2 maggio 1974 n. 125, 18 novembre 1981 n. 659, 10 dicembre 1993 n. 515, 2 gennaio 1997 n. 2, 3 giugno 1999 n. 157, il patrimonio mobiliare e immobiliare dei partiti e dei movimenti politici che ai sensi delle medesime leggi e di altre successive abbiano beneficiato di contributi finanziari pubblici a titolo di concorso nelle spese elettorali o di rimborso delle medesime o di contributi pubblici a fondo perduto a titolo di finanziamento dell'attività politica, è soggetto ad una imposta straordinaria pari al 50% del suo valore di mercato, al netto dei debiti che risultino da bilanci certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2-ter. L'imposta di cui al precedente comma 2bis si applica anche a beni in proprietà di fondazioni, associazioni o società già appartenenti a partiti e movimenti politici, ancorché nel frattempo disciolti e salva l'applicazione del comma 2-quater.

2-quater. Sono esclusi dall'imposta i beni immobili che il contribuente provi pervenuti a titolo di donazione o per disposizione testamentaria.

2-quinquies. L'ammontare dell'imposta di cui ai precedenti commi non può in ogni caso superare il 70% di quanto ricevuto a titolo di finanziamento pubblico o di rimborso elettorale.

Art. 2

(Disposizioni attuative)

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto provvede entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla individuazione dei partiti, delle fondazioni, associazioni, e società di cui al comma 2-ter, nonché al censimento dei patrimoni, ed alla loro stima sulla base dei valori di mercato dei beni ivi contenuti.

2. Le controversie relative alla individuazione dei partiti, delle fondazioni, associazioni, società, al censimento dei patrimoni e alla loro stima, nonché quelle di cui al comma 2-quater, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art. 3

(Abrogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei dipendenti di partiti e movimenti politici)

L'articolo 16 del decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149 è abrogato.

